



L'effettiva esistenza del vincolo affettivo può sempre essere oggetto di prova presuntiva

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 5 maggio 2026 n. 12694) precisa che: *in punto di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'effettiva esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto dipende dall'intensità del vincolo nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a meno che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo comunque requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza che, per converso, pure può assumere valore indiziario (Cass., 30/07/2025, n. 21988).*

È stato precisato che la comunemente condivisa presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è configurabile per i membri della **famiglia nucleare** (coniuge e figli) si estende ai membri della **famiglia originaria** (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti, sicché **rimane in capo al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita**, laddove la stessa presunzione non ha riguardo, allo stesso modo, all'aspetto esteriore (c.d. **danno dinamico-relazionale**), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desumibile dalla coabitazione o, comunque, anche da altre allegazioni fornite di prova (Cass., 4/03/2024, n. 5769).

Ma, parimenti, è stato rimarcato che il **parametro della convivenza non va letto in termini formalistici**, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma, nella sostanza, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti (Cass., 13/10/2025, n. 27321)



â??.

A fronte di ciÃ² il Collegio ritiene la motivazione della Corte di appello non Ã© solo pienamente decifrabile ma altresÃ¬ correttamente svolta in fatto, specie avendo riguardo alla valorizzazione della **presenza** delle figlie con il padre, emersa dall'istruttoria espletata e in particolare confermata dalla costanza nell'assistenza in ospedale; ciÃ² che, pertanto, in coerenza il giudice di seconde cure ha sottolineato che: *la fisica e quotidiana convivenza non poteva ritenersi un prerequisite per il riconoscimento di un pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto con il padre, potendo invece riflettersi sulla quantificazione del danno la mancata dimostrazione di una particolare intensitÃ di quella relazione con le figlie adulte e non piÃ¹ coabitanti, ovvero il mancato palesarsi, nel processo, di uno spessore del rapporto stesso maggiore di quello che normalmente sussiste, nel contesto emerso, per nozione di comune esperienza e fatto notorio, non smentito, nel caso, da una prova contraria*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

02 Giu 2026